

***Diritto, sociologia ed emozioni: a partire da un recente volume***

***Law, sociology and emotions: observations inspired by a recent volume***

di Paolo Iagulli

**Abstract:** Prendendo spunto da un recente volume, questo breve articolo mette in evidenza come le radici emozionali del diritto o comunque, più genericamente, un rapporto tra diritto ed emozioni sia embrionalmente rinvenibile nella riflessione di classici della sociologia del diritto quali, ad esempio, Rudolph von Jhering ed Eugen Ehrlich.

**Abstract:** Inspired by a recently published volume, this brief article argues that the emotional roots of law or, more generally, a relationship between law and the emotions, can be found embryonically in the reflections of the classics of sociology of law, such as Rudolf von Jhering and Eugen Ehrlich.

**Parole chiave:** diritto - emozioni - Eugen Ehrlich - Rudolph von Jhering - sociologia del diritto

**Key words:** emotions - Eugen Ehrlich - law - Rudolf von Jhering - sociology of law

Partendo dalla classica distinzione sociologica di Ferdinand Tönnies tra Comunità e Società, un recente volume collettaneo curato da Davide Barba e Daniela Grignoli, dal titolo “*Welfare Rights e Community Care. Rischi e opportunità del vivere sociale*” (Edizioni Scientifiche Italiane 2017), intende “tornare” programmaticamente alla prima, o comunque privilegiarla, al fine di riflettere nel modo più adeguato su diversi problemi e questioni sociali: il *Welfare*, affrontato in termini più generali (Daniela Grignoli) o più specifici, come nel caso della disabilità grave (Mariangela D’Ambrosio), l’*empowerment* nel lavoro sociale (Giovanna Testa), la crisi dello stato sociale (Michele Blanco).

In questa breve nota, mi soffermerò, peraltro, esclusivamente sul contributo di Davide Barba, per il quale appare cruciale il rapporto tra Comunità e Diritto: nel momento in cui consideriamo il Diritto alla luce della Comunità possiamo, afferma programmaticamente l’autore, indagare sul

«vincolo segreto tra norma giuridica ed emozioni» (Barba 2017a: 9). Del resto, sappiamo bene dalla storia del pensiero sociologico che, nell'ambito della dicotomia Comunità-Società, il primo termine identifica la forma idealtipica di organizzazione sociale caratterizzata da comportamenti e atteggiamenti emotivamente ispirati e/o orientati, mentre il secondo evoca, sempre nell'ambito di una forma idealtipica di organizzazione sociale, comportamenti e atteggiamenti prevalentemente impersonali e legati più alla ragione che al sentimento. Ebbene, lasciando a Barba il tempo e il modo di approfondire quelli che egli stesso, nel sottotitolo del suo saggio, chiarisce essere solo «primi cenni sul rapporto tra diritto ed emozioni» (Barba 2017b: 11), peraltro ben evocati da titoli dei paragrafi del suo articolo come «L'aggregazione, le emozioni e il diritto in Georg Simmel», «Forme di contenimento della paura. Il diritto al bivio» e «Il ritorno del dolore. L'*Heimweh* e la successione ereditaria», mi limiterò qui di seguito a dire qualcosa relativamente ai paragrafi intitolati «Un'ipotesi di esordio: gli anni della polemica sulla codificazione» e «La "giurisprudenza sociologica" tra interessi e valori»: è, infatti, già nell'ambito della storia della sociologia del diritto, direi anzi tra gli autori classici di essa, che può essere colto, sia pure in filigrana, un interessante rapporto tra il diritto e le emozioni.

Rudolph von Jhering (1818-1892) ed Eugen Ehrlich (1862-1922) sono due studiosi molto importanti nella storia della sociologia del diritto; ce lo ha ben insegnato il fondatore della sociologia del diritto italiana, Renato Treves, il quale, nel datato ma ancora imprescindibile *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, ha inserito il loro contributo nel novero delle dottrine giuridiche fondamentali per la nascita della sociologia del diritto. Entrambi gli autori sono ricondotti da Treves al movimento di rivolta contro il formalismo della cd. giurisprudenza dei concetti, che si sviluppò in Germania a partire dalla fine dell'Ottocento in chiave critica rispetto alla tendenza da parte di quella a costruire il sistema del diritto seguendo, in modo molto rigido, le regole della logica formale a scapito della storicità ed effettualità del diritto (cfr. Treves 1993: 103 ss).

Quanto a Jhering, nella prima fase della sua attività scientifica sostenitore convinto della dottrina formale dei pandettisti, egli assunse solo più tardi un atteggiamento critico a suo carico; ma lo fece in opere, quali *La lotta per il diritto* (1872) e *Lo scopo del diritto* (1886), che per la loro importanza e per il loro carattere pionieristico divennero autentici classici della sociologia del diritto (cfr. Ferrari 1997: 61-62). Nella seconda fase della sua attività, egli non apparve, infatti, più interessato alla costruzione del sistema giuridico, bensì alla ricerca delle origini di tale sistema, oltre che dei suoi fini. In particolare, sostenendo che il diritto si forma e si sviluppa nella lotta per la difesa dei diritti violati contro l'arbitrio e l'illegalità, Jhering argomentava che una tale lotta, che fa leva soprattutto sul bisogno di affermare con forza il sentimento del diritto, è indotta e corroborata a sua

volta dal sentimento del dolore provato da ciascuno per la violazione del suo diritto (cfr. Treves 1993: 106). Di più: egli sosteneva che «soltanto chi difende coraggiosamente il proprio diritto privato [...] è in grado di lottare per la difesa del diritto pubblico, del diritto dello Stato» (ibidem). Ebbene, ciò sinteticamente ricordato e considerato, Barba ha ragione di sottolineare che per Jhering «[l]a lotta per il diritto [...] è l'affermazione di un'emozione che indica all'uomo la strada della giustizia e ai popoli la via maestra per la libertà, in questo accomunando individui e nazioni in un'unica religione politica che difenda l'umanità dai soprusi e dalle prevaricazioni» (Barba 2017b: 13).

Quanto a Ehrlich, della sociologia del diritto egli può essere considerato un fondatore ancora più consapevole; ne *I fondamenti della sociologia del diritto* (1913), egli scriveva infatti le seguenti parole, rimaste famose: «il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione, né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma nella società stessa» (cit. in Treves 1993: 113). La sociologia del diritto, che ha in questa affermazione, appunto, il suo più esplicito fondamento, era anzi per Ehrlich l'unica e vera scienza del diritto; una scienza avente a oggetto, quindi, non solo il diritto valido per i tribunali ma anche e soprattutto il cd. diritto vivente, costituito dagli scambi, dalle consuetudini di tutti i gruppi sociali, compresi quelli non riconosciuti giuridicamente, e più in generale dalla vita sociale complessivamente considerata. In altre parole, le norme giuridiche non possono, per Ehrlich, sorgere se non sono già presenti nella società quegli istituti ai quali esse si riconnettono: ad esempio, le disposizioni che regolano il matrimonio e la famiglia presuppongono l'esistenza del matrimonio e della famiglia (cfr. ivi: 114); e lo stesso vale per i contratti, le successioni e così via. Ebbene, evidenzia Barba, un tale primato del fatto sociale sulla norma giuridica passa anche attraverso un'emozione o comunque un sentimento di obbligatorietà: «alla proposizione giuridica si antepone temporalmente un fatto sociale, un rapporto tra individui accompagnato ad un sentimento preciso che qualifica nell'animo umano il tipo di rapporto, conferendogli un significato che si estende fino alla norma giuridica» (Barba 2017b: 18).

Anche altre correnti sociologico-giuridiche e ad altri autori vengono ricordati nella ricostruzione di Barba. Penso al giurista tedesco Bernhard Windscheid (1817-1892), all'interno dei cui sistemi si scorgono «le prime mosse di un diritto che scopre gli impulsi emozionali, come impronta che fornisce forza e significato alla volontà, oggetto di indagine dell'interpretazione giuridica» (ivi: 14). Non solo: che il sentire sociale e quindi i sentimenti di una comunità non potessero essere del tutto compressi e ingabbiati da orientamenti formalistici e oggettivistici, lo intuì in qualche modo la stessa (formale) “giurisprudenza dei concetti”, cui si opposero, come sopra ricordato, il secondo Jhering ed Ehrlich, e che pure sembrò essersi perlomeno posta, paradossalmente per prima, «il problema della caducità di qualunque sistema razionalistico a fronte della mutevolezza

dell'orientamento sociale [...]. Da un lato si cercò di definire un sistema di produzione e riproduzione normativo assolutamente puro, cioè privo di elementi esterni al sistema che ne potessero inquinare il modo *poietico* e *autopoietico* di crescita e sviluppo normativo; dall'altro, ci si rese conto che il sistema escogitato aveva il limite di non riuscire a prevedere tutti i comportamenti che avrebbero potuto partecipare al sistema di produzione normativo, partendo dalla creatività dello spirito umano, libero per definizione, e scarsamente riducibile a un sistema predefinito, appunto *autopoietico*» (ivi: 12).

Insomma, come Barba ha avuto il merito di evidenziare, e come potrebbe essere ulteriormente approfondito, la scienza giuridica, prima, e soprattutto la nascente sociologia del diritto, poi, sono andate progressivamente scoprendo, in qualche modo e misura, le radici (anche) emozionali del diritto; ciò, mentre la stessa sociologia generale (Comte, Durkheim, Weber, Simmel) cominciava a intuire, talvolta in modo più esplicito, il rapporto tra emozioni e società: questa è però, in buona parte, un'altra storia (cfr., ad es., Iagulli 2011: 19-39).

## **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

Barba, Davide. 2017a. *Introduzione*, in *Welfare Rights e Community Care. Rischi e opportunità del vivere sociale*. Barba, Davide – Grignoli, Daniela (cur.). Napoli: 9-10

Barba, Davide. 2017b. *La regola sensibile e la comunità. Primi cenni sul rapporto tra diritto ed emozioni*, in *Welfare Rights e Community Care. Rischi e opportunità del vivere sociale*. Barba, Davide – Grignoli, Daniela (cur.). Napoli: 11-27

Barba, Davide – Grignoli, Daniela (cur.). 2017. *Welfare Rights e Community Care. Rischi e opportunità del vivere sociale*. Napoli

Ehrlich, Eugen. 1976 [1913]. *I fondamenti della sociologia del diritto*. Milano

Ferrari, Vincenzo. 1997. *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*. Roma-Bari

Iagulli, Paolo. 2011. *La sociologia delle emozioni. Un'introduzione*. Milano

Jhering, Rudolf von. 1960 [1872]. *La lotta per il diritto*. Bari

Jhering, Rudolf von. 1972 [1886]. *Lo scopo del diritto*. Torino

Tönnies, Ferdinand. 2011 [1887]. *Comunità e società*. Roma-Bari

Treves, Renato. 1993 [1987]. *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*. Torino